Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 205 C.D.T. 16
DEL 26 NOVEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 26 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 14/A
A.S.D. Pro Gela (CL) – Gara campionato Calcio 5 Serie C1 M&M Futsal/A.S.D. Pro Gela del 26/10/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 30/10/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 33 comma 8 C.G.S.),

P.Q.M.

dispone a carico della società A.S.D. Pro Gela l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 15/A
A.S. Ciappazzi (ME) – Gara campionato Promozione A.S. Ciappazzi/Città di Milazzo del 27/10/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax pervenuto il 04/11/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 33 comma 8 C.G.S.),

P.Q.M.

dispone a carico della società A.S. Ciappazzi l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 22/A
Appello A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo (ME) avverso reiezione reclamo esito gara – Gara Campionato 1° Cat. Gir. "C" Tre Esse Calcio Brolo/ A.S.D. Cerda Giuseppe Macina del 20/10/2013 – C.U. n. 160 del 31/10/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, riportata in epigrafe, ritenendola non conforme a giustizia per quanto risultante dalla distinta di gara, che a suo dire fa parte con il referto dell'arbitro degli *"unici atti ufficiali su cui le società possono fare riferimento"*.
Dalla lettura della distinta, prosegue ancora l'appellante, si riconosce *"l'irregolarità della partita, giocata con un solo giovane calciatore"* dalla società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina.
Controdeduce la A.S.D. Cerda Giuseppe Macina osservando che l'errata trascrizione dell'anno di nascita del calciatore Passamonte Antonio (nato nel 1995 anziché nel 1985 come erroneamente indicato in distinta), non fa venir meno la regolarità della gara, risultando comunque osservata la regola di impiego dei calciatori in relazione all'età, tenendo conto inoltre del fatto che in distinta è pure indicato il n° di matricola F.I.G.C. del predetto calciatore, quindi senza ombra di dubbio identificabile nel Passamonte stesso.
All'udienza dibattimentale sono comparsi i legali rappresentati delle rispettive società i quali, sentiti separatamente, hanno insistito nei motivi indicati nei contrapposti scritti difensivi.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che la fattispecie in esame non determina alcun effetto in ordine alla regolarità della gara.
L'erronea trascrizione in distinta della data di nascita del calciatore Passamonte Antonio, in realtà nato nel 1995 e non già nel 1985, neppure rilevata dal direttore di gara, non ha tuttavia determinato alcuna violazione della regola "sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età", tenendo conto peraltro che l'indicazione supplementare in distinta del numero di matricola F.I.G.C. elimina ogni dubbio, ove ce ne fossero, circa l'identità del soggetto partecipante alla gara.
Ne consegue, come da giurisprudenza costante adottata anche di recente da questa decidente, che nel caso in specie è rilevabile un inadempimento formale, punibile ai sensi dell'art.17 comma 6 C.G.S. con l'ammenda a carico della società, già comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e con l'inibizione a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, nel caso sig. Li Pomi Sergio, che si determina come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e determina a tutto il 15 dicembre 2013 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) C.G.S. a carico del dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Cerda Giuseppe Macina sig. Li Pomi Sergio.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00) a carico della soc. A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo.

Procedimento 29/A

A.S.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Belluardo Pietro e Rotondo Giulio - Gara Campionato Calcio a 5 Cat. C1 Azzurri Futsal/ Arcobaleno Ispica del 09/11/2013 - C.U. 180/30 C5 del 13/11/2013.

Con tempestivo reclamo la Società A.S.S.D. Arcobaleno Ispica, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, chiede la riforma delle sanzioni come sopra riportate in quanto sproporzionate in relazione all'effettivo accadimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara.
Dalla lettura di detto rapporto si evince, in maniera univoca e senza dubbio alcuno, che al termine della gara il sig. Belluardo Pietro ha assunto un reiterato comportamento non solo ingiurioso ma anche minaccioso nei confronti dei direttori di gara, ragion per cui la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare appena congrua e, conseguentemente, non suscettibile di alcuna riduzione.
Per ciò che attiene al comportamento posto in essere dal calciatore Rotondo Giulio, questo è senz'altro da qualificare come ingiurioso, ed è avvenuto in unico ed isolato contesto per cui appare equo ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale previsto dall'art.19 comma 4 lett. a).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la sanzione a carico del calciatore Rotondo Giulio in due gare di squalifica, conferma nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 30/A

A.S.D. Siculiana Calcio (AG) avverso ammonizione con diffida a carico del calciatore sig. Paolo Davide Moscato e squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Maurizio Schifano - Gara Campionato 1° Cat. Girone B Casteltermini/Siculiana del 10/11/2013 - C.U.185 del 14/11/2013

Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S.D Siculiana Calcio ha impugnato le decisioni riportate in epigrafe chiedendo, pertanto, che venga da un lato tolta l'ammonizione con diffida comminata al calciatore Moscato in quanto frutto di errore materiale commesso dall'arbitro in sede di redazione del referto, e dall'altro che venga rideterminata in termini più equi la squalifica a carico del calciatore Schifano.
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l'impugnazione relativa all'ammonizione con diffida comminata al calciatore Paolo Davide Moscato è inammissibile in quanto ai sensi dell'art.45 comma 3 lett.a) C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione dell'impugnazione del Presidente Federale, le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e tanto meno ovviamente le ammonizioni.

Per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore Maurizio Schifano occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1, il referto redatto dall'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara.
In particolare dalla lettura di detto rapporto si evince che il sig. Maurizio Schifano ha colpito con una testata al volto un calciatore avversario procurandogli un taglio con fuoriuscita di sangue.
Da quanto sopra consegue che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è appena congrua in relazione al comportamento violento posto in essere e non appare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta, per i motivi di cui in premessa, il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 31/A

Appello A.S.D. Sporting Catenanuova (EN) avverso ammenda di € 250,00; inibizione al dirigente Maucieri Cirino fino al 15/02/2014; squalifica all'allenatore Tudisco Giuseppe fino al 31/12/2013; squalifica al calciatore Talio Dario per due gare – Gara Campionato 1^ categoria girone F Sporting Catenanuova/Città di Castellana del 17/11/2013 – C.U. n. 195/ del 20/11/2013.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Sporting Catenanuova ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe.
La Società in questione, qui molto in sintesi, fornisce dei fatti descritti dal direttore di gara una diversa versione, escludendo che taluno abbia mai mancato di rispetto al direttore di gara ed individuando nello stesso un "*atteggiamento palesemente discriminatorio*" dettato da chiara "*volontà di volere abusare del proprio potere sanzionatorio*". Aggiunge infine, per quanto riguarda la sanzione inflitta al dirigente sig. Cirino Maucieri, che lo stesso "non è stato indebitamente iscritto in distinta", in quanto non inibito.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che a norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, quale appunto quella assunta a carico del calciatore sig. Dario Talio. Rileva altresì che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 n. 1 commi 1.1 e n. 2 commi 2.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. L'audizione dibattimentale, va ancora aggiunto, è consentita soltanto alle parti che ne hanno diritto (artt. 34 n°6 e 36 n°6 C.G.S.) e non già ai soggetti in favore dei quali la Società (che è parte del procedimento) ha proposto l'appello. Neppure, per le ragioni di cui sopra, sono ammesse testimonianze.
In concreto nel rapporto di gara è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che a fine gara un soggetto non identificato (che la appellante indica essere il segretario della Società sig. Giuseppe Castelli) nell'aprire lo spogliatoio non mancava di offendere l'arbitro, mentre il dirigente sig. Maucieri, espressamente richiesto dall'arbitro circa l'identità del suddetto, dichiarava di sconoscerne le generalità. Tale affermazione si rivela non vera, alla stregua delle indicazioni fornite in appello dalla A.S.D. Sporting Catenanuova. Conseguentemente il Maucieri ha palesemente violato le norme che impongono ai tesserati il dovere di collaborare con il Direttore di Gara, così violando anche il più generale precetto di lealtà e correttezza.

All'uscita dalla struttura, si legge ancora in referto, tifosi, calciatori e dirigenti della Società appellante si producevano in ironici applausi ed insulti vari all'indirizzo dell'arbitro.
Quanto alla posizione dell'allenatore, la cui richiesta di audizione per le ragioni sopra espresse non può essere accolta, si rileva nel referto di gara che lo stesso contestava ripetutamente l'operato dell'arbitro e in una occasione continuava a protestare superando la delimitazione dell'area tecnica penetrando nel terreno di gioco. Allontanato dal terreno di gioco il Sig. Tudisco si posizionava in tribuna e per tutto l'arco della partita continuava, unitamente ad altro dirigente nel frattempo pure allontanato dal terreno di gioco, a profferire insulti nei confronti del direttore di gara.
In ragione di tutto quanto sopra l'appello può trovare parziale accoglimento, solo con riferimento alle sanzioni dell'ammenda e della inibizione al dirigente sig. Maucieri, legittimamente iscritto in distinta, in quanto da accertamenti effettuati risulta non inibito - vedi C.U. n° 452 CDT n° 32 del 24/04/2012.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello fissa a tutto il 20/12/2013 la sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Maucieri Cirino e determina in € 200,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.S.D. Sporting Catenanuova.
Conferma nel resto i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
Senza addebito di tassa reclamo.
Dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale perché assuma provvedimenti in ordine alla posizione del sig. Giuseppe Castelli (segretario della A.S.D. Sporting Catenanuova).

Procedimento 33/A

Appello A.S.D. S. Basilio (ME) avverso squalifiche calciatori Raineri Mangialino Alessio per due gare e Truglio Giuseppe per una gara; squalifiche calciatori Campisi Basilio e Serio Matteo per tre gare – Gara Campionato 1^ categoria girone C Stefanese/S. Basilio del 16/11/2013 – C.U. n. 194 del 19/11/2013.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. S.Basilio ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe.
La Società in questione, qui molto in sintesi, fornisce una diversa versione dei fatti descritti dal direttore di gara, escludendo responsabilità dei propri tesserati, essendosi il tutto svolto nell'ambito "della normale protesta". Chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che a norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, quali appunto quella assunta a carico dei calciatori sigg. Alessio Raineri Mangialino e Giuseppe Truglio.
Rileva altresì che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 n. 1 commi del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L'audizione dibattimentale, va ancora aggiunto, è consentita soltanto alle parti che ne hanno diritto (art. 34 n° 6 C.G.S.) qualora sia espressamente richiesta e non così in questo caso.
In concreto nel rapporto di gara è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che a fine gara i calciatori sigg. Basilio Campisi e Matteo Serio si avvicinavano in maniera minacciosa al direttore di gara disapprovandone l'operato e, applaudendolo, urlandogli vari insulti.

In ragione di tutto quanto sopra l'appello può trovare parziale accoglimento, solo con riferimento alle sanzioni poste a carico dei calciatori sigg. Basilio Campisi e Matteo Serio, che seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello determina in due gare la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Basilio Campisi e Matteo Serio.
Conferma nel resto i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 35/A
Sporting Battiati F.C. (CT) avverso squalifica sino al 31/12/2013 a carico del calciatore Patané Salvatore - Gara Coppa Italia Promozione A.P.D. Atletico Pedara/Sporting Battiati F.C. del 13/11/2013 - C.U.187 del 15/11/2013

Con tempestivo e rituale reclamo la Sporting Battiati F.C. Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore Patané Salvatore. A sostegno della richiesta di revisione della sanzione, l'appellante riferisce una propria versione dei fatti contestati evidenziando come il Patané, durante un normale contrasto aereo in azione di giuoco, colpiva maldestramente un avversario con una gomitata al volto procurandogli una leggera fuoriuscita di sangue dal volto. Non corrisponderebbe al vero quanto l'arbitro ha riportato nel proprio referto dichiarando che *"non appena il calciatore dell' A.P.D. Atletico Pedara, caduto a terra per effetto del fallo, si alzava, il calciatore Patané Salvatore -n.5 Sporting Battiati- lo colpiva vicino al labbro con un violento calcio, causandogli fuoriuscita di sangue".* Evidenzia in proposito la Sporting Battiati F.C. che ben altre sarebbero state le conseguenze se effettivamente il Patané avesse colpito con un violento calcio al viso l'avversario che, per stessa dichiarazione dell'arbitro, subiva soltanto una fuoriuscita di sangue, e per tali motivi chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare preliminarmente ribadisce che, ai sensi dell'art. 35 n.1 comma 1.1, il referto redatto dall'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara, e pertanto non si può porre in dubbio che il Patané, al di là della relazionata versione di parte, abbia colpito con un calcio al volto l'avversario che si rialzava da terra per effetto del precedente fallo subito.
Pure deve evidenziarsi che se il gesto fosse stato di particolare violenza si sarebbero evidenziate ben più gravi conseguenze di quelle denunciate dallo stesso arbitro, cosa questa che consente di rubricare il fatto contestato ai sensi dell'art.19 comma 4 lettera c) del C.G.S., disponendo la revisione della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello proposto ridetermina sino al 16 dicembre 2013 la squalifica a carico del calciatore Patané Salvatore e, per l'effetto, dispone non addebitarsi tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., con l'intervento del Sostituto Procuratore

federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 26 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n° 135/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Pasquale Sciabica (Presidente A.S.D. Sporting Club Favara)
A.S.D. Sporting Club Favara

Con nota 1984/848pf 11-12 GR/mg del 29/10/2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente della A.S.D. Sporting Club Favara sig. Sciabica Pasquale, per non avere adempiuto agli obblighi conseguenti all'iscrizione ai campionati provinciali 2011-2012 Allievi e Giovanissimi e al torneo Esordienti ed ancora per la violazione del dovere di presentarsi innanzi al collaboratore della Procura Federale.
Con il medesimo provvedimento la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Sporting Club Favara a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale nessuna delle parti deferite è comparsa, né sono pervenute nei termini memorie difensive o documenti. La Procura Federale ha concluso insistendo sui motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: otto mesi di inibizione a carico del Presidente sig. Pasquale Sciabica; tre punti di penalizzazione da scontarsi rispettivamente nei campionati Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva in corso a carico della A.S.D. Sporting Club Favara.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Risulta inequivocabilmente dall'esame degli atti e dalle dichiarazioni testimoniali rese nella fase istruttoria dal sig. Ignazio Criscenzo (Vice Presidente della A.S.D. Sporting Club Favara), che la Società deferita non ha provveduto a tesserare calciatori partecipanti ai campionati Allievi e Giovanissimi e al torneo Esordienti nella stagione 2011/2012.
Risulta altresì che il sig. Pasquale Sciabica, benché convocato due volte dal collaboratore della Procura Federale non si è presentato e, alla seconda convocazione, non ha giustificato in alcun modo la sua mancata presentazione
Da tutto quanto sopra consegue la responsabilità diretta della Società deferita, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, nei limiti di cui in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi al Presidente sig. Pasquale Sciabica la sanzione della inibizione ai sensi dell'art. 1 lett.h C.G.S. per mesi sei e alla A.S.D. Sporting Club Favara la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi rispettivamente nei campionati Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva in corso.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 26 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°117/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Kamarat
Sig. La Magra Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)
N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Eccellenza 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/10/2013 prot. 11.368 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 235 CDT 16 del 11/12/2012), applica:
l'ammenda di € 420,00 alla società A.S.D. Kamarat;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Magra Francesco;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giuseppe Arnone, Calogero Bonito, Gaetano Canale, Vito Lupo, Emanuele Ciro Nuccio, Salvatore Rappa, Giuseppe Santangelo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°123/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società F.C.D. Raffadali
Sig. Bruno Fabio (Presidente all'epoca dei fatti)
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Eccellenza 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/10/2013 prot. 11.369 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 377 CDT 27 del 05/03/2013), applica:
l'ammenda di € 120,00 alla società F.C.D. Raffadali;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bruno Fabio;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casella Gerlando, Fiore Simone, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°124/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. D. Aquila Caltagirone (attuale FCD USA Sport matr.937803)
Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/10/2013 prot. 11.370 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 235 CDT 16 del 11/12/2012), applica:
l'ammenda di € 240,00 alla società Pol. D. Aquila Caltagirone (attuale FCD USA Sport matr.937803);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sanfilippo Salvatore;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Assumma Giuseppe Fabio, Contraffatto Marco, Giandinoto Daniele, Vincenzo Placenti , tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19/11/2013

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana